



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI

ORIGINALE

Registro del Settore N. 11 del 08-04-2022

Registro Generale N. 172

OGGETTO: Aggiornamento short-list avvocati- Approvazione schema di Avviso e di domanda.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

DATO ATTO dell'assenza, all'interno dell'organico dell'Ente, di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e abilitazione, pertanto sussiste la oggettiva necessità di reperire all'esterno del Comune i soggetti idonei all'assolvimento dei suddetti incarichi;

RICHIAMATO l'art. 17 del D. Lgs n.50 /2016: "Codice dei contratti pubblici" che prevede l'esclusione, dall'ambito di applicazione oggettiva del predetto codice, dei servizi legali (con tale definizione vengono fatti rientrare nella categoria degli appalti di servizio) quali l'affidamento di consulenze e patrocini per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 4 (Principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi) del medesimo Codice che detta una sorta di tutela minima, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, con obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.Lgs. n. 56/2017 contenente le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti i recenti aggiornamenti delle Linee Guida n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24.10.2018, entrate in vigore 15 giorni dopo pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, avvenuta su Serie Generale n.264 del 13-11-2018, mediante le quali l'Autorità nazionale anticorruzione ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in osservanza dei suindicati principi, con deliberazione n. 15 del 30.04.2019, esecutiva, contenente anche lo schema di disciplinare, regolante i rapporti con il professionista, le modalità di determinazione dei compensi, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di San Giorgio del Sannio dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 ed in particolare gli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche nel rispetto dell'art. 4 DLgs n. 50 del 18 aprile 2016;

DATO ATTO:

-che per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, ivi compresa l'eventuale assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014.

-che al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, occorre provvedere ad aggiornare l'elenco degli avvocati cui conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San Giorgio del Sannio;

Tale elenco è aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Istituzionali, secondo le modalità di seguito descritte:

- L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
- L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Istituzionali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente.
- L'iscrizione nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
- I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

DATO ATTO che la scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di comportamento approvato dal Comune di San Giorgio del Sannio con deliberazione Giunta Comunale n. 222/2013 pubblicata in modo permanente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente ;
- dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;
- della pregressa proficua collaborazione con la stessa amministrazione in relazione alla medesima questione;
- del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

CONSIDERATO CHE:

- In ogni caso l'amministrazione garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il

profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

- In relazione agli affidamenti di incarichi di minore rilevanza è possibile utilizzare il criterio della rotazione.
- Ogni volta che si rende necessaria la prestazione professionale di un professionista, il Responsabile del procedimento, individuato il professionista in base ai predetti criteri, provvede a chiedere un preventivo per le spese.
- All'esito delle valutazioni di congruità, previa deliberazione di Giunta Comunale in caso di costituzione e resistenza in giudizio, il Responsabile del procedimento pone in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico professionale resosi necessario, nell'ambito del P.E.G. assegnato.
- Di regola non possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi in cui occorra la nomina di domiciliatari o la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato, sotto l'aspetto della necessità. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, quest'ultimo è individuato dall'Ente, in accordo con l'Avvocato incaricato.
- In presenza di eccezionali e specifiche ragioni logico-motivazionali, pur nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D.Lgs. 50/2016, resta nella discrezionalità dell'amministrazione procedere all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista determinato, senza alcuna preventiva valutazione comparativa.
- Le eccezionali e specifiche ragioni devono essere espressamente illustrate nella determina a contrarre.
- Rientrano tra le ragioni che possono giustificare l'affidamento diretto dell'incarico: la consequenzialità o complementarietà tra incarichi e la assoluta particolarità della controversia.

EVIDENZIATO che:

- L'Elenco viene aggiornato costantemente con l'inserimento delle nuove istanze di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati.
- L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di San Giorgio del Sannio, di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento.
- L'Elenco così formato ha valenza fino a che non intervenga una eventuale formale revoca. Detto Elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti.

CONSIDERATO che la presente determinazione non comporta oneri riflessi, né diretti né indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8/2022 di nomina di responsabile Affari Istituzionali .

VISTI:

- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTA la propria competenza in materia

Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI n.11 del 08-04-2022 San Giorgio del Sannio

Per le motivazioni tutte di cui alla premessa :

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 03.03.2022 avente ad oggetto:
Aggiornamento "short list"-Avvocati

- 1) Di aggiornare l'elenco degli avvocati, per il conferimento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale, in applicazione dei principi di cui all'art. 4 del D.L.vo 18/04/2016 n. 50;
- 2) Di approvare l'allegato Avviso e relativa domanda che sarà affissa all'albo pretorio del Comune nella sezione Avvisi.
- 3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 4) Dare atto che, la suddetta determinazione non comporta, allo stato, oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
- 5) Di dare atto che la presente determinazione, verrà affissa all'albo pretorio comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- 6) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 7) Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Myriam Feleppa

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Myriam Feleppa
(Sottoscrizione con firma digitale)